

## ***La GDF spiega la dispersione della garanzia patrimoniale ai fini del sequestro***

di Gianfranco Antico

OneDay Master

**Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso**

Scopri di più

La **confisca per equivalente del profitto del reato**, di cui all'[articolo 322 ter, comma 2, c.p.](#), **sorge con l'articolo 31, L. 300/2000**, per il solo delitto di cui all'[articolo 321 c.p.](#) (corruzione).

Successivamente l'istituto è stato progressivamente **esteso anche ad altri reati** e, tra questi, anche a **quelli di cui al D.Lgs. 74/2000**, ad opera dell'[articolo 1, comma 143, L. 244/2007](#).

Attualmente la confisca trova la sua disciplina **nell'articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000**, introdotto dall'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 158/2015](#), come recentemente **modificato dal D.Lgs. 87/2024** (decreto sanzioni).

L'articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 87/2024, nel sostituire la rubrica del previgente [articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#) (*Confisca*), con "**Sequestro e confisca**", prevede **l'esclusione del sequestro**, a fini della confisca, **qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario** mediante rateizzazione anche a seguito di **procedure conciliative** o di accertamento con adesione, **sempre che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desunto dalle **condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo**, tenuto altresì conto della gravità del reato (**precedentemente la confisca non operava**, anche in caso di sequestro, **per la parte che il contribuente si impegnavano a versare all'Erario** ed essa era sempre disposta nel caso di mancato versamento. Sul punto, la **circolare della G.d.F. n. 1/2018** riteneva che fosse da escludere che tale impegno potesse concretizzarsi in una **dichiarazione di volontà unilaterale**, dovendosi tradurre in un documento formale, da **sottoporre al giudice penale**. La stessa circolare della G.d.F. 1/2018 evidenziava come la sottoscrizione da parte dell'indagato/imputato, ad esempio, di un **atto di accertamento in adesione poteva non offrire certezze** di soddisfacimento della pretesa erariale, **per l'assenza di garanzie**).

Resta fermo che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444 del C.p.p.](#), per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, **è sempre ordinata la confisca** dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che

appartengano a **persona estranea al reato**, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un **valore corrispondente a tale prezzo o profitto**.

**Tralasciando** in questa sede le problematiche relative alla **riduzione del sequestro**, una volta integralmente e/o parzialmente adempiuto il debito tributario, facendo venire meno la **funzione del vincolo reale disposto a carico dei contribuenti**, essendo il sequestro disposto come misura prodromica volta a garantire **l'effettività dell'eventuale successiva confisca** del profitto del reato, **ci si è chiesti quali possano essere i parametri/criteri che le unità operative della GDF rilevano** per la sussistenza del **concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, che consente il **sequestro preventivo** o il suo mantenimento **nonostante la rateazione in corso** da parte del reo.

Sul punto, nel corso di **Telefisco 2025** è intervenuta la G.d.F., chiarendo, innanzitutto, che il riformulato comma 2, dell'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, esclude l'applicabilità del sequestro a fini di confisca, **qualora il debito tributario sia in corso di estinzione** mediante rateizzazione, anche a seguito di **procedure conciliative** o di accertamento con adesione, e il contribuente **risulti in regola con i relativi pagamenti**.

Tale preclusione non opera, tuttavia, come già visto, nelle ipotesi in cui sussiste il concreto **pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**.

In ragione di quanto sopra, i Reparti del Corpo hanno, dunque, il compito di **evidenziare alla competente Autorità giudiziaria, ove si ritenga di proporre l'adozione di sequestri preventivi** per reati tributari:

- la rilevata **assenza di procedure di estinzione del debito fiscale**;
- in caso contrario, **ogni circostanza acquisita nel corso delle indagini utile al fine di consentire la valutazione della particolare gravità del reato** e, in particolare, **l'esistenza di un concreto pregiudizio** per la pretesa erariale.

A mero titolo di esempio, la G.d.F. fa riferimento *“all'emersione di elementi da cui desumere che il **piano di rateizzazione sia stato avviato** con lo scopo di evitare misure cautelari ma **con la volontà di non portarlo a compimento**, ovvero di **condotte volte a dissipare i beni potenzialmente aggredibili**”*.